

# **CONTRATTO PROVVISORIO ANNO 2017 PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS DELLA BRIANZA E ASSOCIAZIONE VIDAS SOGGETTO GESTORE DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA**

Tra

l'Agenzia di Tutela della Salute della Brianza (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Monza in Viale Elvezia n.2 C.F. e Partita IVA 09314190969 nella persona del Direttore Generale, dr.Massimo Giovanni Giupponi, nato a Bergamo il 13/05/1964 codice fiscale GPPMSM64E13A794K, domiciliato per la carica presso la sede della ATS;

e

il soggetto gestore Associazione Vidas, con sede legale nel Comune di Milano in C.so Italia n.17, codice fiscale 97019350152, nella persona di Giorgio Pio Trojsi nato a Milano il 07/05/1957 codice fiscale TRJGGP57E07F205B, in qualità di Procuratore (rep.n.93128/24186), per l'unità d'offerta sociosanitaria accreditata per ADI con Cure Palliative (codice regionale 97019350152);

Premesso che:

- con Deliberazione n. X/5954 del 5/12/2016 la Giunta Regionale ha approvato le Regole di Gestione del Servizio Sociosanitario per l'anno 2017, stabilendo, fra l'altro, che le ATS stipulino entro il 15/1/2017 con gli Enti gestori di ADI i contratti provvisori con valore a tutto il 31/5/2017 con l'inserimento di una specifica clausola per la disciplina del sistema di valorizzazione del budget annuale;
- si rende necessario, in attuazione di quanto previsto con d.g.r. n. X/5954 del 5/12/2016, procedere alla stipula di un contratto provvisorio per il periodo 1/1/2017 – 31/5/2017;
- la ATS, ai sensi della programmazione regionale, si avvale dell'Ente gestore di ADI con riferimento agli ambiti territoriali di erogazione in atto al 31/12/2016.

Si stipula quanto segue

## **ARTICOLO 1. Oggetto del contratto**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto che definisce, per il periodo indicato nel successivo articolo 3, i rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione di prestazioni sociosanitarie da parte dell'Ente gestore in relazione all'esercizio della unità d'offerta ADI di cui in premessa, con oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, secondo le tariffe stabilite da Regione Lombardia. Per quanto concernente la specifica tipologia d'unità d'offerta oggetto del presente contratto, ed alle prestazioni ivi erogate, si applicano le ulteriori indicazioni e determinazioni contenute nella d.g.r. n. X/5954 del 5/12/2016.

Come previsto dal comma 6 art. 15 l.r. 33/09 così come modificato dalla l.r. 23/15 all'art. 1, comma1, lettera u, la conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di valutazione delle performances, è subordinata all'accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e all'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate.

## **ARTICOLO 2. Regole di definizione del budget annuale e sistema di remunerazione.**

Fermo restando il budget complessivo di produzione assegnato nel 2017 alla ATS con decreto della DG competente di Regione Lombardia per l'acquisto di ADI, si procederà, nell'ambito di un contratto successivo che l'ente gestore sottoscriverà con la ATS entro il 31/05/2017, con efficacia dal 01/06/2017 al 31/12/2017, a valorizzare il budget rapportando ad anno la produzione rendicontata nel flusso FE 4 del primo trimestre 2017 dall'ente che sottoscrive, distintamente per ADI ordinaria e ADI cure palliative. Qualora tali valori, sommati a quelli, analogamente calcolati, degli altri enti gestori di ADI contrattualizzati con la stessa ATS, superino quelli dell'assegnazione regionale alla ATS stessa per ADI, si procederà alla proporzionale riconduzione al valore dei budget assegnati alla ATS. Resta ferma, nelle more della sottoscrizione del successivo contratto entro il 31/05/2017,

per l'ente gestore che sottoscrive, la regola sugli acconti di cui alla circolare n. 9/2016 della DG Welfare.

### **ARTICOLO 3. Durata**

Il presente contratto provvisorio ha validità dal 1/1/2017 sino al 31/5/2017.

### **ARTICOLO 4. Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto**

L'ente gestore prende atto che tutti i contratti e gli atti tra privati, che hanno ad oggetto trasferimenti di unità d'offerta o, comunque, il subentro di un altro gestore nella titolarità e/o nella gestione dell'unità d'offerta, quali, a titolo esemplificativo, cessione o affitto dell'unità d'offerta, scorporo, scissione o fusione per incorporazione o mediante costituzione di altro soggetto, ad eccezione della sola modificazione della persona del legale rappresentante o dell'amministratore dell'ente gestore e della trasformazione di una società (es. da società di capitali a società di persona o viceversa), non hanno effetto nei confronti della Regione e della ATS sino al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accREDITAMENTO.

L'ente gestore prende atto che in tutti i casi di subentro di un nuovo soggetto nella titolarità o nella gestione dell'unità di offerta, il gestore subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto, anche nei termini di relativo atto di subentro nel contratto in essere.

L'ente gestore si impegna, tramite l'inserimento di apposita clausola negoziale, a subordinare l'efficacia dei contratti e degli atti previsti al comma 1 del presente articolo, al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accREDITAMENTO, che avviene con la modifica del registro informatizzato delle unità d'offerta sociosanitarie accreditate, da parte della Regione.

Il provvedimento di accREDITAMENTO e il presente contratto resteranno efficaci sino al giorno in cui sarà perfezionata la voltura dell'accREDITAMENTO a favore del soggetto subentrante e l'ATS avrà sottoscritto con quest'ultimo un nuovo contratto, anche nei termini di relativo atto di subentro nel contratto in essere.

La stipula dei contratti e degli atti tra privati, indicati al comma 1, in assenza della clausola di cui al comma 3, costituisce grave inadempimento contrattuale che comporta a carico dell'ente gestore il pagamento di una penale di importo pari al 3% del budget negoziato, salvo il risarcimento del maggior danno, con diritto della ATS di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con le somme eventualmente dovute all'ente gestore in virtù del contratto.

In presenza dell'inadempimento di cui al comma 5, il contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod.civ., e potrà essere disposta la revoca dell'accREDITAMENTO.

### **ARTICOLO 5. Condizioni e norme**

Per quanto non diversamente previsto dal presente contratto provvisorio, rimangono in vigore condizioni, norme e modalità, tutte e nessuna esclusa, di cui allo schema tipo di contratto previsto con d.g.r. n. X/4702 del 29/12/2015 e Circolare Regionale n. 9/2016.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Monza, 10 Gennaio 2017

ATS della Brianza  
Il Direttore Generale  
Dr. Massimo Giovanni Giupponi

Associazione Vidas  
Il Procuratore (rep.n.93128/24186)  
Giorgio Pio Trojsi